

Cass., civ. sez. VI, del 20 maggio 2015, n. 10419

«Con sentenza in data 12 ottobre 2011, il Giudice di pace di Brindisi rigettò la domanda proposta da MTS, ME, GE ed EE contro il Condominio, in opposizione al decreto ingiuntivo, emesso per oneri condominiali, osservando che sussisteva la propria competenza territoriale ai sensi degli artt. 18 e 26 cod. proc. civ. e che il credito vantato non era contestato.

Il Tribunale di Brindisi, per quanto qui ancora rileva, il Tribunale ha rigettato il motivo di appello con il quale era stata reiterata l'eccezione di incompetenza territoriale del primo giudice (essendo il Condominio ubicato in Torchiarolo, Comune compreso nell'ambito territoriale dell'ufficio del Giudice di pace di San Pietro Vernotico): poiché infatti gli opposenti avevano proposto opposizione, non solo al decreto ingiuntivo, ma anche al precetto notificato contestualmente al decreto ingiuntivo, chiedendo di dichiarare nullo ed inefficace tale precetto, gli opposenti avrebbero dovuto contestare - ha sottolineato il Tribunale - la competenza del giudice sotto ogni profilo, anche con riguardo alla competenza del giudice dell'esecuzione.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale EE ha proposto ricorso con atto avviato alla notifica il 5 luglio 2013, sulla base di tre motivi.

L'intimato Condominio non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Nel merito, il primo motivo del ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 26 e 27 cod. proc. civ., sarebbe fondato.

Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza (da ultimo Sez. Un., 18 settembre 2006, n. 20076), l'art. 23 cod. proc. civ., che introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale, trova applicazione anche alle liti tra condomino ed amministratore in ordine al pagamento dei contributi per l'utilizzazione delle cose comuni, agendo l'amministratore, nell'attività di riscossione, nella sua veste di mandatario con rappresentanza dei singoli condomini.

Ora, trovandosi il Condominio a Torchiarolo, Comune rientrante nel mandamento di competenza del Giudice di pace di S. Pietro Vernotico, il Giudice di pace di Brindisi era privo di competenza funzionale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto.

Né la ragione di questa incompetenza puntualmente dedotta dai condomini con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - viene meno per il fatto che, essendo stato notificato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo unitamente al precetto, gli ingiunti abbiano altresì chiesto, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, ed in via consequenziale rispetto alla nullità del titolo di formazione giudiziale, la nullità del precetto, senza tuttavia dedurre alcunché rispetto al foro relativo all'opposizione all'esecuzione.

E' assorbente considerare che non vi era alcuna incompetenza da eccepire in sede di opposizione a precetto da parte degli opposenti a decreto ingiuntivo, avendo essi stessi introdotto il giudizio di opposizione a precetto ed essendo l'incompetenza materia di rilievo del giudice o di eccezione del convenuto.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi accolto, «ordinatamente all'integrazione della documentazione con riguardo al perfezionamento della notifica».

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, in particolare, ha errato il Tribunale a ritenere ferma la competenza in ordine alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo (per la quale l'attrice aveva, con l'atto di opposizione, ritualmente contestato l'incompetenza per territorio del Giudice di pace ad emettere il decreto) per il fatto che nessuna eccezione di incompetenza era stata sollevata con riguardo alla causa di opposizione a precetto;

che per un verso occorre rilevare che qui era in discussione la competenza ad emettere il decreto ingiuntivo, non quella a giudicare l'opposizione al decreto ingiuntivo, la quale si radica inderogabilmente innanzi al giudice che lo ha emesso;

che, d'altra parte, la contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, ha influenza esclusivamente sul piano degli accertamenti esperibili in ciascuno di tali procedimenti e sul conseguente contenuto della decisione adottabile nell'una e nell'altra sede, ma non comporta modificazioni della competenza, che rispettivamente appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 cod. proc. civ., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, primo comma, e 615, primo comma, cod. proc. civ., al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore (Cass., Sez. Lav., 12 gennaio 1998, n. 186; Cass., Sez. III, 16 aprile 1999, n. 3792);

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e, con riguardo alla posizione della sola ricorrente Elena Elia (l'unica, tra i condebitori solidali, ad avere proposto ricorso), va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso da un giudice incompetente: il Giudice di pace di Brindisi anziché il Giudice di pace di San Pietro Vernotico;